

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

La presente legge ha l'obiettivo di mettere ordine a varie disposizioni sui tributi regionali, adeguandole alla vigente normativa statale e rendendo così più chiare le relative modalità di applicazione. Le previsioni sono facilmente elencabili:

- per motivi di economicità dell'azione amministrativa, non vengono riscossi i crediti maturati al 31 dicembre 2004 che non superino i 16,53 Euro, relativi a qualsiasi tributo regionale e comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi (eccezione: ripetuta violazione per almeno un biennio dell'obbligo di pagamento del medesimo tributo);
- è specificato che l'autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi, rilasciata dalla Provincia per una durata massima di 5 anni, si rinnova automaticamente di anno in anno (sempre che non intervenga la revoca da parte della Provincia o la rinuncia dell'interessato);
- viene di conseguenza adeguata la Tabella 1 allegata alla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 (Disposizioni in materia di tributi regionali), in merito appunto alla licenza di appostamento fisso di caccia;
- per tutelare la buona fede del contribuente, non devono pagare la tassa automobilistica i proprietari degli autoveicoli di potenza non superiore agli 85 KW e conformi alle direttive CE sull'inquinamento, immatricolati per la prima volta nei periodi indicati dal D.L. n. 138/2002, convertito dalla Legge n. 178/2002, nonché dal D.L. n. 2/2003, convertito dalla Legge n. 39/2003, ed in possesso dei requisiti previsti dalle stesse leggi per beneficiare delle agevolazioni;
- gli autoveicoli adibiti a scuola guida rientrano nella classificazione prevista nell'Allegato 1, Tariffa C), del D.P.R. n. 39/1953 (T.u. delle leggi sulle tasse automobilistiche), a condizione che sulla licenza di circolazione siano state apposte le annotazioni previste dallo stesso decreto;

- per adeguare la normativa regionale alle disposizioni statali in materia, vengono modificate alcune disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui alla Legge regionale n. 31/1996;
- è abrogato il comma 3, dell'art. 44-bis, della Legge regionale n. 8/1994 (disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), dal momento che, nel prevedere che il pagamento della tassa di abilitazione per l'esercizio venatorio non possa essere effettuato prima della scadenza annuale, ha creato ingiustificate difficoltà ai contribuenti.